

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CRISTONI, TORCHIO, DUCE, ZUECH,
BORTOLAMI, MONGIELLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, FRONZA
CREPAZ, BRUNI FRANCESCO, PELLIZZARI, RINALDI**

Presentata il 27 aprile 1988

**Inquadramento giuridico e fiscale dell'attività
di allevamento di lombrichi ed attività inerenti**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Anche coloro che non sono esperti in materia, ricorderanno che qualche tempo fa si parlava della lombricoltura come di un settore in grande sviluppo: le iniziative di produzione e commercializzazione si moltiplicavano e diffondevano caoticamente in tutto il Paese, interessando fasce di operatori non sempre sorretti dalla necessaria professionalità che una attività del genere pure richiede.

Come di solito accade nel momento in cui talune « mode » provocano effetti di imitazione a vasto raggio, si confondevano nella molteplicità degli interessati a questa particolare attività, sia coloro che potevano ritenersi imprenditori veri e propri, sia coloro che se ne occupavano a fini puramente speculativi.

Il quadro che ne è derivato si è così configurato con contorni abbastanza confusi ed incerti: l'assenza di una adeguata disciplina normativa ha favorito una disordinata espansione del settore.

La generale mancanza di cognizioni sulle tecniche di allevamento e organizzazione aziendale ha portato ad un ridimensionamento del settore in termini quantitativi, ma soprattutto in termini di selezione qualitativa degli operatori.

Già nel 1984 non si parlava più di lombrichi quali strumento di arricchimento. Oggi, dopo la epurazione spontanea avvenuta in questo settore, con la maturata riflessione che segue gli avvenimenti, è doveroso valutare attentamente l'attività in parola per gli utili risvolti in

agricoltura, nell'ambiente e nell'occupazione in generale.

Basti pensare all'impiego del lombrico nel riciclaggio dei materiali di rifiuto organici provenienti dall'industria, zootecnia, agricoltura, impianti di depurazione delle acque e a certe condizioni anche degli stessi rifiuti solidi urbani e di alcuni prodotti non organici.

Queste possibili utilizzazioni si sommano a vantaggi, già noti e divulgati, della lombricoltura sui terreni agricoli, sia per la crescita delle piante e la conservazione dei terreni, sia per la costruzione del suolo vero e proprio.

I vantaggi diretti per l'ambiente sono evidenti quando si riesce a trasformare un materiale inquinante in fertilizzante con la produzione di proteine nobili costituite dalla massa corporale dei lombrichi.

L'*humus* di lombrico viene descritto come destinato a diventare il miglior fertilizzante organico esistente con un utilizzo molto ampio e senza alcun rischio per i delicati equilibri della biosfera.

Esso è complementare dei concimi chimici di cui innalza il coefficiente di utilizzazione con ancora un altro contributo alla difesa della integrità ambientale perché di fatto viene fortemente rallentato l'inquinamento per filtrazione, percolazione e ruscellamento.

I prodotti agroalimentari ottenuti fertilizzando con l'*humus* di lombrico hanno caratteristiche bromatologiche superiori e ciò comporta anche un vantaggio per la salute dei cittadini.

È anche evidente che nel momento in cui un materiale è destinato alla distru-

zione non consente alcun recupero energetico mentre riciclandolo e nobilitandolo attraverso la bioconversione anellidica vi è pure un recupero d'energia.

Non si può inoltre dimenticare che questa attività può essere condotta in zone a produttività marginale, favorendo così la permanenza degli agricoltori in quelle aree che vengono abbandonate per svolgere altre attività lavorative.

Oggi la situazione da una parte si presenta più consolidata, dall'altra con prospettive da definire specialmente per ciò che concerne la disciplina normativa di questa particolare attività: un fatto questo estremamente rilevante, proprio per i condizionamenti sugli aspetti produttivi.

Quale figura giuridica, infatti, rappresenta l'allevatore di lombrichi?

È necessario regolamentare e incentivare questa attività che fino ad oggi non è mai stata presa ufficialmente in considerazione.

Per le nuove occasioni di lavoro che la lombricoltura può creare, direttamente o nell'indotto, oltre ai risvolti già considerati non si può lasciare l'imprenditore privo di qualsiasi norma legislativa.

Poiché questa attività può essere svolta quale complemento delle altre attività agricole (utilizzo dei residui agricoli e degli allevamenti), poiché richiede il rispetto di ben precisi cicli biologici del lombrico, poiché è difficilmente meccanizzabile e richiede ampie superfici ed è influenzata dalle condizioni climatiche l'allevamento del lombrico è da ritenersi attività agricola a tutti gli effetti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'allevamento di lombrichi e la produzione di fertilizzante organico che ne deriva e degli elaborati da loro ottenibili è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

ART. 2.

1. Coloro che allevano lombrichi rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, in ragione dei valori indicati nella Tabella A allegata alla presente legge

ART. 3.

1. Coloro che producono fertilizzante organico e gli elaborati ottenibili dalla lombricoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in ragione dei valori indicati nella Tabella B allegata alla presente legge.

ART. 4.

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, a mezzo della bioconversione anellidica è parimenti considerata attività imprenditoriale agricola.

2. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in ragione dei valori indicati nella Tabella C, concernente l'allevamento dei lombrichi, e nella Tabella D concernente la produzione di fertilizzante organico, allegate alla presente legge.

ART. 5.

1. Gli esercenti le attività di cui alla presente legge sono tenuti, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, all'autodenuncia della superficie fondiaria all'uopo utilizzata.

2. Coloro che esercitano l'attività di cui all'articolo 4 devono tenere il « Registro di carico, lavorazione e scarico dei rifiuti », con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, nonché devono denunciare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la qualità e quantità dei rifiuti in stoccaggio provvisoria in attesa di trattamento e di quelli trattati con indicazione, per questi ultimi, della destinazione.

ART. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti fiscali e assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti.

TABELLA « A »
(articolo 2)

Kg. di lombrichi allevabili per ettaro e per anno						Imponibile per quantità eccedenti
Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	
R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A. 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000	
1051,20	510,58	105,12	450,51	100,11	270,30	
						L. 166,333 × 1 Kg.

TABELLA « B »
(articolo 3)

Kg. di fertilizzante organico producibile per ettaro e per anno						Imponibile per quantità eccedenti
Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	
R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A. 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000	
52.560	25.529	5.256	22.525	5.005,50	13.515	
						L. 3,326 × 1 Kg.

TABELLA « C »
(articolo 4)

Kg. di lombrichi allevabili per ettaro e per anno						Imponibile per quantità eccedenti
Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	L. 83,166 × 1 Kg.
R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A. 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000	
10.512	5.105,8	1.051,2	4.505,1	1.001,1	2.703	

TABELLA « D »
(articolo 4)

Kg. di fertilizzante organico producibile per ettaro e per anno						Imponibile per quantità eccedenti
Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	L. 1,663 × 1 Kg.
R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A. 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000	
525.600	255.290	52.560	225.250	50.055	135.150	